

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 2766**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice SILIQUINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1997**

—————

Modificazione dell’articolo 12 del decreto legislativo  
31 dicembre 1992, n. 546, concernente disposizioni  
sul processo tributario

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha dettato la nuova organica disciplina del processo tributario, con efficacia a far data dal 1° aprile 1996.

L'entrata in vigore della nuova normativa ha sostituito e abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Le principali modificazioni introdotte nel processo tributario dalla normativa citata sono: la riduzione dei gradi di giudizio, l'ampliamento della giurisdizione delle commissioni tributarie e la disciplina del nuovo processo secondo la normativa del processo civile. L'articolo 12 introduce, per tutte le controversie di valore superiore a lire 5.000.000, l'istituto della difesa tecnica obbligatoria e indica i soggetti abilitati ad esercitare la funzione di difesa tecnica. Detti soggetti sono gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali.

A ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori agronomi, agrotecnici e periti agrari viene riconosciuta la competenza e la rappresentanza per le sole questioni afferenti il catasto. Orbene, è fatto notorio che molte delle controversie sui tributi sulle quali sono chiamate a pronunciarsi le commissioni tributarie derivano dalle divergenti valutazioni o stime dei valori. Sotto tal profilo appare, oltre che ingiusto, anche incomprensibile l'aver escluso i tecnici, diplomati o laureati, dall'assistenza tecnica per controversie derivanti da valutazioni estimative o di fatto. Sotto tal profilo, anzi, vi è una vera e propria contraddittorietà atteso che la normativa che regola l'attività dei tecnici medesimi attribuisce agli stessi una competenza che si può definire pressochè esclusiva in tema di valutazioni immobiliari.

Rientra nelle conoscenze che nascono dalla comune esperienza il comune convincimento che sul valore di uno stabile o di un diritto reale è certamente più competente per l'impostazione di una valida linea difensiva e dunque di una difesa tecnica, il geometra o l'ingegnere rispetto al ragioniere o all'avvocato o al dottore commercialista.

Per il vero ben si comprende la *ratio* dell'articolo 12 che ha indotto il legislatore a sostituire l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 che non operava alcuna discriminazione circa le competenze, tuttavia appare inaccettabile la sottrazione dell'esercizio dell'attività dell'assistenza davanti alle commissioni operata in danno degli unici tecnici specializzati, quali i geometri e gli ingegneri, allorchè l'oggetto della controversia deriva dalla stima o da una valutazione in materia di diritti reali, o dall'accertamento delle possibilità edificatorie di un terreno, o dalla fattibilità di un progetto di recupero di un isolato oggetto di trasferimento, per attribuirlo al ragioniere, all'avvocato o al dottore commercialista.

La possibile obiezione secondo cui occorre tener conto, per comprendere questa *ratio* discriminatoria, delle necessarie conoscenze di questioni processuali circa le quali i geometri e gli ingegneri non disporrebbero di adeguata preparazione è contraddetta dalla constatazione secondo cui, invero, non si comprende per quale ragione, sullo stesso tema, dovrebbero invece essere preparati adeguatamente i ragionieri o i periti commerciali.

Anche in ragione dell'*id quod plerumque accidit*, val la pena di sottolineare che chi voglia acquistare una casa, un alloggio o un terreno per edificarvi casa di civile abitazione, al fine di conoscere il valore e la potenzialità edificatoria si rivolga non già e

non certo al ragioniere, ma al geometra o all'ingegnere; questa banale osservazione, di per sè, dovrebbe dissipare ogni dubbio circa l'effettiva competenza delle categorie «escluse» in ordine alle controversie sovra indicate.

Non solo: vi è un ulteriore profilo che va considerato e che certamente non è privo di rilevanza in quanto attiene agli oneri che gravano sul contribuente.

Tenuto conto del fatto che una giustizia è veramente tale (sia essa civile che amministrativa che penale e tributaria) quando ad essa si può accedere senza costi o con costi estremamente contenuti, va osservato che, laddove l'attuale sistema di esclusione venisse mantenuto, il costo che il contribuente dovrebbe sopportare per una valida assistenza o difesa dinanzi al fisco sarebbe co-

munque maggiore atteso che il commercialista o l'avvocato, in caso di controversia sulla maggiore imposta di registro o sull'invio o sulle successioni o sulle donazioni o sull'IVA, derivante dal maggior valore accertato da parte del fisco, dovrebbe inevitabilmente munirsi di apposita relazione peritale predisposta e asseverata proprio dai tecnici che si pretende di escludere dal processo tributario, con gli inevitabili e non certo lievi costi che andrebbero ad aggiungersi al costo, altrettanto legittimo, delle prestazioni relative alla professionalità dei difensori.

Quest'ultima considerazione, insieme a quelle che precedono, consente alla proponente di confidare che gli onorevoli colleghi vorranno approvare il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: «Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, nonchè per i tributi derivanti da accertamento di valore dei beni o dei diritti trasferiti, i soggetti iscritti in elenchi da tenersi presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria individuati con decreto del Ministro delle finanze».